



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

REGOLAMENTO

**IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PATROCINIO E RIMBORSO
DELLE SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DI "SENTENZA FAVOREVOLE" NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

ARTICOLO 5 - RAPPORTO DI SERVIZIO, ESERCIZIO DEL MANDATO E CARENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

CAPO II – ISTANZA

ARTICOLO 6 - ISTANZA

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8 - OBBLIGATORIETA'

CAPO III – PATROCINIO LEGALE

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ARTICOLO 10 - PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE DEL PATROCINIO LEGALE

CAPO IV – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

ARTICOLO 11 - PROCEDURA

ARTICOLO 12 - ANTICIPAZIONI PER I DIPENDENTI

ARTICOLO 13 - LIMITI

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 14 – GIUDIZI CONTABILI

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 16 – POLIZZA ASSICURATIVA

ARTICOLO 17 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori della Provincia di Catanzaro, nei procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa – contabile aperti nei confronti degli stessi.
2. La tutela legale per i dipendenti è riconosciuta attraverso il patrocinio legale, laddove l'ente assume a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale o civile, ovvero per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. Per gli amministratori è riconosciuto il beneficio del rimborso, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e del presente regolamento.
4. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo – contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il solo beneficio del rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, secondo quanto disposto dal successivo art. 13¹.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre al Segretario Generale.
2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti soggetti:
 - a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorchè obbligatori per legge;
 - b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Provincia di Catanzaro.

¹ Per il caso di definitivo proscioglimento – o comunque di esclusione di responsabilità in qualunque forma, come l'estromissione – del convenuto a conclusione di un giudizio su citazione del PM innanzi alla corte dei conti, l'art. 3 co. 2-bis del D.L. 23.10.1996 convertito con Legge 20.12.1996, n. 639, ha previsto che le spese legali sostenute dal convenuto assolto siano rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

(la norma di riferimento è l'art. 3 co. 2-bis del D.L.23.10.1996 convertito con Legge 20.12.1996, n. 639.

Successivamente il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica della normativa suddetta – l'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005 – che ha stabilito che *“le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1999 n. 639 e dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”*.

Tale disposizione è stata, a sua volta, integrata dall'art. 17, comma 30-quinques del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102/2009, il quale ha disposto che *“all'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole: procedura civile, sono inserite le seguenti: non si può disporre la compensazione delle spese di giudizio”*. Da ultimo, il **decreto legislativo n. 174/2016, (ex art. 20 della Legge n. 124/2015), codice di giustizia contabile, entrato in vigore il 7.10.2016** all'art. 31 *“Regolamento delle spese processuali”* ha stabilito quanto segue: *“1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può, altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. 5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota a margine alla stessa. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile”*.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 4 – Definizione di “Sentenza favorevole” nei procedimenti di diversa natura.

1. Ai fini del presente regolamento per “conclusione favorevole del procedimento” deve intendersi:

a. in materia penale: la fattispecie in cui intervenga: sentenza di assoluzione con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p. passata in giudicato; provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente o amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi), posti in essere con dolo o colpa grave del dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente o amministratore.

3. Non danno titolo al rimborso delle spese legali le ipotesi di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione;

Art. 5 – Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del **rapporto di servizio o del mandato**, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale o all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato. L'attività, deve inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'ente ed essere imputabile all'amministrazione.

2. Per quanto concerne la **carenza di conflitto di interessi** tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore della Provincia di Catanzaro, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'ente e di quelli in capo al dipendente o all'amministratore.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

a. quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;

b. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

c. quando l'ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato.

d. qualora si ravvisi comunque contrasto tra la finalità o conseguenze dell'azione del dipendente o dell'amministratore e l'interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'amministrazione rispetto all'agire del dipendente o dell'amministratore.

e. quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice di comportamento della Provincia di Catanzaro, ovvero quando il dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – ISTANZA

Art. 6 – Istanza

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio, ovvero l'amministratore per potere essere ammesso al beneficio del rimborso delle spese legali, entrambi nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, devono presentare istanza scritta indirizzata al Presidente della Provincia e al

Servizio Avvocatura, competente all'istruttoria, nel termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza di ammissione al patrocinio o al rimborso è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a. la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;
- b. copia dell'atto giudiziario notificato;
- c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;
- d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;
- e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e trasmettere copia del provvedimento finale.

3. L'istanza di patrocinio deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo.

4. L'istanza di rimborso con l'indicazione del proprio legale deve essere presentata prima del conferimento dell'incarico difensivo e, comunque, non può riguardare le attività difensive svolte prima della comunicazione all'ente, eccezion fatta per i casi di eccezionale urgenza, con particolare riferimento alle preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.

5. L'ente sostiene gli oneri per la difesa del dipendente ovvero le spese legali corrisposte dall'amministratore sottoposto a procedimento penale per un importo non superiore ai "valori medi" indicati nelle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii.;

6. L'ente sostiene, altresì, gli oneri per la difesa del dipendente ovvero spese legali corrisposte dall'amministratore sottoposto a procedimento civile per un importo non superiore ai "valori minimi", ottenuti applicando ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii, le variazioni in diminuzione previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., ovvero diminuzione fino al 50% e diminuzione fino al 70% per la fase istruttoria.

Art. 7 – Procedimento

1. Il Servizio Avvocatura ricevuta l'istanza del dipendente o amministratore, valutati preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità della tutela legale, attraverso un'istruttoria riservata, può concludere alternativamente:

- a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
- b) all'ammissione o al diniego al regime di rimborso delle spese legali;

2. In caso di concessione del patrocinio, il Dirigente del servizio Avvocatura assume il relativo impegno di spesa secondo i principi contabili generali ed applicati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Il patrocinio legale opera allorquando l'Amministrazione, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangono le condizioni, i relativi oneri di difesa, nei limiti di cui all'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

4. Il rimborso delle spese legali si applica, ai sensi di legge, nei confronti degli amministratori, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

5. Il rimborso delle spese legali opera anche a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorquando l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dall'apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e previa rinnovata valutazione sull'assenza del conflitto di interessi.

Art. 8 – Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO II – PATROCINIO LEGALE

Art. 9 – Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o dall'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del dipendente.

3. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

a. Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione nell'esercizio della relativa attività istituzionale. Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;

b. Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.

c. Carezza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale deve aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

Art. 10 – Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, l'Ente:

a. Esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente.

b. Definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento l'Amministrazione chiede al richiedente la ridefinizione del preventivo. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte, sempre calcolati ai minimi di legge.

c. Stabilisce di concordare col legale indicato dal dipendente i criteri generali delle linee di difesa, con specifico riguardo alla tutela degli interessi e dell'immagine dell'Amministrazione in quanto tale.

2. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il richiedente intenda, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

3. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'esito del singolo grado.

CAPO IV – RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 11 – Procedura

1. L'istanza dell'amministratore, obbligatoriamente preventiva, è sempre ammessa al regime del rimborso delle spese legali, ferma restando la valutazione successiva alla sentenza della sussistenza dei requisiti.
2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Dirigente responsabile del Servizio Avvocatura, definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento l'Amministrazione chiede all'interessato la ridefinizione del preventivo.
3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.
4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
 - a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;
 - b) copia ulteriore documentazione e atti di giudizio a richiesta del responsabile in corso d'istruttoria, dalla quale si possa desumere la valutazione di assenza di conflitto d'interessi;
 - c) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;
 - d) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.
5. Sulla domanda di rimborso si esprime il Dirigente del servizio di avvocatura, all'esito del procedimento giudiziario. E' facoltà dell'amministrazione negare il proprio gradimento, con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora si ravvisino motivi ostativi (es. sussistenza di contenziosi, conflitto di interessi etc.), in ordine al nominativo del legale incaricato. Nelle more del giudizio, il Dirigente segnala la possibile insorgenza di un debito per spese legali, ai fini dell'accantonamento della relativa somma nell'ambito del bilancio di previsione.
6. Il responsabile del procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
 - a. Che il dispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole del procedimento;
 - b. Che dagli atti di giudizio sia esclusa qualsiasi responsabilità, anche di natura disciplinare, del dipendente. Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimento stesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza dei fatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento è fissato nel momento della trasmissione del dispositivo della sentenza definitiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari o dal competente Dirigente, secondo la gravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, ovvero con una sanzione corrispondente alla minima entità prevista dal CCNL, si dà luogo al rimborso delle spese legali.
 - c. Che il rimborso delle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurative dell'Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazione all'ufficio competente.
 - d. Che, in ogni caso, dagli atti di giudizio non emerga un conflitto di interessi fra amministrazione e dipendente/amministratore.

Art. 12 – Anticipazioni per i dipendenti

1. Il dipendente ammesso al regime del patrocinio legale può chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle del proprio difensore, nel limite del 25 % delle spese da sostenere. A tale scopo, allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale con esito favorevole, ancorchè non definitivo, nonché dello schema di parcella. La concessione dell'anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altri presupposti, diversi dalla definitività della decisione, previsti dal presente regolamento per il rimborso.

2. In caso di conclusione non favorevole, l'anticipazione viene recuperata con le stesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delle retribuzioni.
3. In ogni caso per i dipendenti è ammessa la restituzione rateale fino ad un massimo di settantadue rate mensili con la maggiorazione degli interessi legali, mediante prelievo diretto sullo stipendio.
4. L'anticipazione viene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni del dipendente fino al pensionamento obbligatorio.

Art. 13 – Limiti

1. Il rimborso è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente abbia inteso, altresì, nominare ulteriori difensori i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14 – Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma, eventualmente, rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96 e ss.mm.ii. Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni relative al patrocinio ed al rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori della Provincia di Catanzaro si applicano alle richieste pervenute all'ente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al nominato difensore dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile dei procedimenti di rimborso delle spese legali richiede, a tutti i legali per i quali l'Ente abbia espresso il proprio gradimento, informazioni circa lo stato della controversia, richiedendo, altresì, un preventivo di spesa complessiva secondo la tariffa professionale vigente.
4. Entro 90 giorni dal pervenimento delle informazioni richieste, l'ufficio provvede ad adeguare i provvedimenti già adottati alle norme del presente regolamento, compresi gli aspetti finanziari.
5. Sono ammesse al rimborso le istanze degli amministratori della Provincia di Catanzaro così come previsto dalla vigente normativa.

Art. 16 – Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese di assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico della Provincia.
5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 17 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretoria della Provincia di Catanzaro.